

Pubblicato il 20/05/2022

N. 04013/2022REG.PROV.COLL.
N. 05312/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5312 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gemma Simolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, n. 000-OMISSIS-/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per la parte appellante l'Avv. Giovanni Corbyons, in

sostituzione dell'Avv. Gemma Simolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza del TAR Lombardia, sezione terza, n. -OMISSIS- del 13 gennaio 2021 che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni per *mobbing* asseritamente subito durante il servizio prestato presso la scuola militare -OMISSIS-.

2. In punto di fatto l'appellante deduce che:

-ha prestato servizio quale Ufficiale medico dell'Esercito italiano con il grado di Tenente Colonnello dal 1991 al 2013, allorché è stato giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ed è stato posto in congedo per infermità a causa di una patologia psichica (disturbo dell'adattamento) innestatasi su alcune pregresse patologie fisiche, già riconosciute come dipendenti da causa di servizio;

- il tracollo psico- fisico è stato determinato da una strategia persecutoria posta in essere ai suoi danni da un gruppo di ufficiali dell'Esercito e finalizzata al suo screditamento personale e professionale nonché al suo allontanamento dalla scuola militare “-OMISSIS-” di Milano, dove da anni egli prestava servizio come Ufficiale medico addetto all'infermeria speciale;

- tra gli episodi vessatori segnala: lo svolgimento del servizio di Ufficiale medico addetto all'infermeria speciale in locali inadeguati; l'assegnazione a mansioni inferiori, tra cui le ispezioni notturne negli alloggi di allievi e allieve; il diniego di licenze ordinarie e il collocamento in licenza d'autorità per oltre 30 giorni da parte del nuovo Comandante della Scuola; la redazione di due relazioni da parte di due ufficiali psicologi della Sub Agenzia di Socio Psicologia dell'Accademia militare di Modena, inviati in missione presso la scuola -OMISSIS-, da cui risultava falsamente una situazione di disagio delle allieve nei suoi confronti; il trasferimento datato 7 – 24 novembre 2011, formalmente per ragioni organizzative, ma in realtà per ragioni di

incompatibilità ambientale; l'archiviazione dell'inchiesta sommaria disposta dal Comandante per la Formazione in data 8 novembre 2011; l'ordine del Comandante della Scuola rivolto agli altri ufficiali di controllare il comportamento del ricorrente; l'ingiustificato abbassamento della valutazione caratteristica da eccellente a superiore alla media; il diniego di conferimento con il Ministro della Difesa richiesto ai sensi dell'art 735 d.p.r. 90/2010; il contenuto screditante della relazione di servizio del collega Ten. Col. -OMISSIS- e della relazione ispettiva del Gen. -OMISSIS-; la designazione dell'interessato per una missione fuori confine in territorio afgano nonostante l'esenzione permanente dalle prove addestrative periodiche propedeutiche alle prove di efficienza operativa.

3. Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, afferente al risarcimento del danno da *mobbing*, mentre ha accolto il ricorso per motivi aggiunti con cui era stato impugnato il diniego di riconoscimento della dipendenza dell'infermità dalla causa di servizio. Per quanto di interesse in questa sede, il giudice ha osservato che l'insieme delle circostanze dedotte dal ricorrente, pur evidenziando taluni episodi di conflittualità sul luogo di lavoro, non integravano quell'unitaria strategia persecutoria necessaria ai fini della configurabilità del *mobbing*.

4. Il dott. -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza sulla scorta di un unico motivo di appello con cui lamenta che la sentenza si fonda su una lettura parziale e parcellizzata degli episodi narrati che, invece, nella loro globalità dimostrano un unitario intento persecutorio a suo danno, tenuto conto che: i) il trasferimento del novembre 2011 non fa riferimento a ragioni di incompatibilità ambientale, come ritenuto dal TAR, ma ad esigenze organizzative, mentre l'incompatibilità ambientale che è la vera ragione dell'allontanamento-peraltro neppure provata- risulta *aliunde*; ii) il TAR non ha tenuto conto della gravità della strategia vessatoria che è alla base della missione degli psicologi militari, strumento principe di un procedimento occulto di incompatibilità ambientale; iii) la pronuncia erra laddove considera

inoffensiva la distruzione dei questionari somministrati agli allievi da cui il dott. -OMISSIS- avrebbe potuto trarre elementi di difesa; *iv*) quanto all'ordine diramato dal Comandante della Scuola agli altri ufficiali di controllare il dott. -OMISSIS- e riferirne per iscritto, non si tratta di una normale attività istruttoria dell'ufficio, ma è invece l'espressione più lampante del *mobbing* attuato ai danni del lavoratore; *v*) analoghe considerazioni si impongono per la licenza d'autorità che è stata utilizzata surrettiziamente per rimediare all'incompatibilità ambientale, il che ha privato l'interessato della possibilità di difendersi ed esporre il proprio punto di vista; *vi*) il TAR ha errato nel valutare atomisticamente l'imposizione all'ufficiale medico di ispezioni notturne negli alloggi degli allievi, la scadente valutazione espressa nella documentazione caratteristica da parte del Comandante della -OMISSIS-, le relazioni degli psicologi, i dinieghi di conferimento con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Ministro della Difesa, i tentativi di adibirlo a mansioni contrastanti con il suo accertato stato di salute e di designarlo per le missioni estere, tutti elementi che comprovano *“la vasta ed occulta operazione che ha coinvolto numerosi ufficiali dell'Esercito i quali hanno prestato la propria opera nell'istruttoria del procedimento non ufficiale di incompatibilità ambientale, finalizzato appunto allo screditamento della condotta e della reputazione del militare in modo da poterlo estromettere dalla Scuola -OMISSIS-, dove era sgradito al neo-Comandante”*.

4.1 L'appellante ha inoltre formulato istanza di riunione con l'appello R.G. 3353/2019, pendente dinanzi questa Sezione, avverso la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2580 del 14 novembre 2018 che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti per l'annullamento della scheda valutativa n. 62 e del diniego di conferimento con il Ministro della Difesa e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'impugnativa avverso la designazione a missione estera (istanza di riunione del 23 febbraio 2022). Ha chiesto inoltre, in via istruttoria, che sia disposta una CTU medico legale, l'acquisizione di prova testimoniale scritta e l'esibizione delle licenze della scuola -OMISSIS- nonché copia della relazione conclusiva dell'inchiesta

- sommatoria disposta ai sensi dell'art 555 d.p.r. 90/2010, unitamente a tutta la documentazione allegata (istanza istruttoria del 24 settembre 2021).
5. Si è costituito con memoria di stile il Ministero della Difesa che ha depositato la documentazione già oggetto del fascicolo di primo grado, ivi compresa la relazione conclusiva dell'inchiesta sommatoria disposta ai sensi dell'art 555 d.p.r. 90/2010 dal Comandante per la Formazione (doc. 8).
 6. L'appellante ha depositato copiosa documentazione, insistendo nelle proprie difese.
 7. All'udienza del 10 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
 8. Preliminarmente va respinta l'istanza di riunione del presente ricorso con quello R.G. 3353/2019, formulata dall'appellante con l'atto introduttivo del presente giudizio e reiterata in data 23 febbraio 2022, attesa l'assenza di connessione oggettiva tra le cause, caratterizzate da un differente *petitum* e una diversa *causa petendi*.
 9. Del pari non meritevoli di accoglimento sono le istanze istruttorie contenute nell'atto di appello e nella memoria del 24 settembre 2021-ribadite anche in sede di discussione orale- in quanto non indispensabili ai fini della decisione, anche in considerazione della notevole quantità di documenti già depositata dalla difesa, ivi compresi quelli afferenti all'inchiesta sommatoria.
 - 9.1 Il quadro istruttorio è, quindi, sufficientemente definito e non necessita di integrazione.
 10. Nel merito l'appello è infondato.
 11. Per univoco orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, ai fini della configurabilità del *mobbing* sono necessari: la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità

psico-fisica del lavoratore; la prova dell'elemento soggettivo, costituito dall'intento persecutorio (Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2019, n. 910).

11.1 In particolare, l'elemento psicologico è integrato dal dolo generico o dal dolo specifico di danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore. Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, qualificata come danno da emarginazione lavorativa o *mobbing*, sono rilevanti, innanzitutto, la strategia unitaria persecutoria - che non si sostanzia in singoli atti da ricondurre nell'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro (come i normali conflitti interpersonali nell'ambiente lavorativo, causati da antipatia, sfiducia, scarsa stima professionale, ma che non sono caratterizzati dalla volontà di isolamento del lavoratore) - che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente o di porlo in una posizione di debolezza, con la conseguenza che la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa quando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze adottate ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare *singulatim* elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro. E' evidente che la fattispecie così descritta postula il riscontro di un elemento psicologico della condotta non semplicemente colposo, ma doloso, sia pur nella forma del dolo generico. Infatti in caso di denunciato *mobbing* si può ritenere sussistente l'illecito solo se si accerti che l'unica ragione della condotta è consistita nel procurare un danno al lavoratore, mentre bisogna escluderlo in caso contrario, indipendentemente dall'eventuale prevedibilità e occorrenza in concreto di simili effetti. Una restrizione del genere, se permette per un verso di rinvenire nel *mobbing* un'ulteriore manifestazione del divieto di agire intenzionalmente a danno altrui, che costituisce canone generale del nostro ordinamento giuridico e fondamento dell' "*exceptio doli generalis*", consente per altro verso di escludere dall'orbita della fattispecie tutte quelle vicende in cui fra datore di lavoro e lavoratore si

registrano semplicemente posizioni divergenti o perfino conflittuali, affatto connesse alla fisiologia del rapporto di lavoro (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2012 n. 14 e 15 ottobre 2018, n. 5905; sez. II 9 febbraio 20220 n. 952; *id.* 28 gennaio 2021 n. 862; *id.* 12 maggio 2021 n. 3770).

11.2 Dalle coordinate ermeneutiche sopra richiamate discende che l'elemento caratterizzante la fattispecie di responsabilità in esame è il nesso finalistico che avvince le singole condotte e che le connota anche sul piano soggettivo quali componenti di un'unica strategia vessatoria e persecutoria volta ad emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa, ledendolo sul piano morale, fisico e professionale.

11.3 L'intento di persecuzione deve non solo sorreggere le singole condotte poste in essere in pregiudizio del dipendente, ma anche comprenderle in un disegno comune e unitario, quale tratto che qualifica la peculiarità del fenomeno sociale e giustifica la tutela della vittima (Cass Civ., sez. lavoro, 15 febbraio 2016, n. 2920). Grava sul soggetto che afferma di essere stato vittima di *mobbing* l'onere di provare la condotta illecita, ossia l'azione volutamente persecutoria da parte dell'Amministrazione.

12. Esaminando i vari episodi, alla luce dei principi sopra esposti, non emerge quell'unitaria strategia persecutoria in danno del lavoratore che consente di ritenere integrata una fattispecie di responsabilità per *mobbing*. Anche se considerate unitariamente, in adesione alla prospettazione difensiva, le circostanze di fatto evidenziate risultano sintomatiche di una situazione di conflittualità nell'ambiente di lavoro suscettibile di giustificare il trasferimento per incompatibilità ambientale dell'interessato, come richiesto dal Comandante della Scuola, ma non integrano, né sul piano oggettivo, né su quello soggettivo, una condotta abituale di sistematico screditamento personale e professionale e di isolamento lavorativo, come sostenuto dall'appellante.

12.1 L'esame degli atti di causa non conforta la tesi per cui la situazione di incompatibilità ambientale, lungi dall'essere oggettivamente esistente, sarebbe

il frutto di una “*una rete occulta preordinata allo screditamento*” (così a pag. 18 del ricorso in appello) intessuta ai danni dell’Ufficiale medico dal Comandante della Scuola e dal Comandante dell’Accademia Militare di Modena.

12.2 Per contro, dalle richieste di trasferimento avanzate dai due Comandanti, datate 29 novembre 2010 (doc. 31.17 depresso appellante) e 4 novembre 2010 (doc 31.19), emerge l’esclusiva preoccupazione per l’eventuale nocimento al prestigio dell’amministrazione che i riferiti “*eccessi comportamentali*” dell’Ufficiale medico avrebbero potuto cagionare.

12.3 Né la preordinazione dolosa può ricavarsi dai risultati dell’inchiesta sommaria, chiusa con un provvedimento di archiviazione, ove si sottolinea unicamente che il Comandante della Scuola avrebbe dovuto disporre degli approfondimenti sulle riferite e presunte criticità (disagio del personale femminile nei confronti dell’Ufficiale medico) emerse dai colloqui degli allievi con i capitani psicologi.

12.4 L’inchiesta ha invece confermato una condizione di conflittualità lavorativa atteso che: *i*) i Capitani -OMISSIS-, psicologi militari, hanno ribadito quanto riportato nelle proprie relazioni, ossia che in sede di colloquio le allieve avevano evidenziato un marcato senso di sfiducia verso il Ten. Col. -OMISSIS-; *ii*) quattro allieve su otto avevano riferito di comportamenti non soddisfacenti da parte del Ten. Col. -OMISSIS-, mentre altre avevano dichiarato di non aver espresso al capitano psicologo alcuna particolare insoddisfazione; *iii*) il Comandante della Scuola ha sottolineato che le allieve che avevano riferito di aver maggiormente percepito un senso di sfiducia nei confronti del Ten. Col -OMISSIS-erano minorenni e appartenenti al corso “-OMISSIS-” (secondo anno); *iv*) il Comandante del Battaglione Allievi Ten. Col. -OMISSIS-ha confermato i comportamenti discriminatori del Ten. Col -OMISSIS-nei confronti del personale di sesso femminile; *v*) il Dirigente del servizio Sanitario della Scuola, in due distinti rapporti informativi al Comandante della Scuola, ha rilevato che nel corso della prestazione di servizio del Ten. Col. -OMISSIS- non erano emerse lacune in ordine alla

preparazione professionale, ma aspetti caratteriali che avevano dato adito a richiami verbali, essenzialmente per i rapporti col personale femminile.

12.5 Ai rilievi sopra esposti si aggiunge la relazione all'esito della visita ispettiva redatta in data 6 ottobre 2011 dal Gen. -OMISSIS- (doc. 16 deposito -OMISSIS- del 30 marzo 2022) che, riferendosi al Ten. Col. -OMISSIS-, osserva che si tratta di *“un elemento assai singolare, polemico e di difficile gestione”*.

12.6 Ne emerge un quadro in cui l'allontanamento dell'ufficiale, lungi dall'essere volto allo screditamento personale o professionale, rappresenta, a giudizio del Comando, la soluzione più idonea per salvaguardare il buon funzionamento e il prestigio dell'istituto di formazione. L'accertamento dell'incompatibilità ambientale, peraltro, è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione che non può essere sindacata nel merito dal giudice amministrativo, il quale deve limitarsi al riscontro dell'effettiva sussistenza della situazione.

13. A diverse conclusioni non conducono gli ulteriori episodi richiamati nel ricorso e di cui l'appellante afferma, ma non dimostra, l'esclusiva finalità vessatoria ai suoi danni.

13.1 Non sono idonei, in particolare, ad integrare un'unitaria strategia persecutoria:

- il trasferimento nel quadro della pianificazione anno 2011 anziché per incompatibilità ambientale, in relazione al quale, per contro, rileva che, proprio a richiesta dell'interessato, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha disposto l'assegnazione d'autorità al 3° CERIMANT di Milano;

- la distruzione delle risposte dei questionari somministrati agli allievi al termine del corso “Serafino”, circostanza della quale non viene chiarita la portata lesiva del lavoratore sul piano morale e professionale;

- l'ordine diramato dal Comandante della Scuola agli ufficiali di controllare l'attività del -OMISSIS- e di riferirne per iscritto che, come correttamente rilevato dal TAR, si giustifica esclusivamente in relazione alla rilevata situazione di disagio degli allievi emersa dalle relazioni degli psicologi;

- la circostanza che i colloqui degli allievi con i capitani psicologi sono avvenuti, oltre che nell'ambito del programma di formazione e di sostegno per gli allievi dell'accademia militare, anche su richiesta del Comandante della Scuola, atteso che tale circostanza non ne inficia (e anzi è conforme a) la finalità del colloquio quale mero strumento di valutazione dei processi di inserimento dei giovani nel contesto della scuola;
- i lamentati disagi organizzativi dovuti a difficoltà logistiche (l'utilizzo di locali inidonei per l'ambulatorio medico nelle more dei lavori di ristrutturazione) e di carenza di personale (l'ordine conferito per quattro volte in cinque mesi di ispezionare gli alloggi degli allievi, l'impossibilità di fruire di licenze ordinarie in periodi programmati e la successiva licenza d'autorità per 30 giorni, licenza che, peraltro, parrebbe essere stata concessa al fine di venire incontro alle esigenze personali dell'ufficiale: cfr. comunicazione Col. - OMISSIS-del 2.08.2011, doc. 6 deposito appellante del 30.03.2022);
- l'attività valutativa del Comandante della Scuola e il diniego di conferimento con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Ministro della Difesa (in relazione al quale l'appellante ritiene di vantare un vero e proprio "diritto fondamentale" di conferimento: pag. 32 dell'appello) che sono estranei al perimetro della vicenda da cui è scaturita l'incompatibilità ambientale;
- la designazione per missioni fuori confine, dovuta all'inserimento nell'elenco del Ten. Col. -OMISSIS-in ragione delle missioni in precedenza espletate (circostanza di fatto non contestata dall'appellante), successivamente revocato per inidoneità comunicata dal Comando di appartenenza.

13.2 Risulta evidente dall'esame dei fatti denunciati che si tratta di episodi della carriera dell'Ufficiale totalmente autonomi, non avvinati dal nesso psicologico necessario per qualificarli quali tasselli di un'unica complessa fattispecie persecutoria irragionevolmente posta in essere da un gruppo di ufficiali in danno dell'appellante.

14. Per le ragioni sopra indicate l'appello non merita accoglimento.

15. La peculiarità della vicenda e l'esiguità delle difese svolte dal Ministero appellato giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Italo Volpe, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Carmelina Adesso, Consigliere, Estensore

Maria Stella Boscarino, Consigliere

L'ESTENSORE
Carmelina Adesso

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.